

TAR Sardegna, Sezione I - Sentenza 14/12/2004 n. 1909
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.5

In giurisprudenza si è affermato l'orientamento per il quale dal combinato disposto dell'art. 17, comma 12ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dell'art. 3, comma 1, D.M. 4 aprile 2001, emerge che il rimborso spese costituisce una componente essenziale ed irrinunciabile del corrispettivo spettante ad ingegneri ed architetti per l'esecuzione di prestazioni professionali in favore di pubbliche amministrazioni, con la conseguenza che sulla detta voce non sono consentiti ribassi eccedenti i minimi tariffari. Le ricordate disposizioni hanno, infatti, esteso alla voce "rimborso spese" la disciplina sulla inderogabilità dei minimi riferita, in precedenza, ai soli "onorari", come dimostra, anche, l'uso del più ampio termine "corrispettivi" fatto dal legislatore. Resta naturalmente ferma la possibilità di riduzione dei suddetti minimi entro il limite massimo del venti per cento, ai sensi dell'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989 n. 155, norma, quest'ultima, espressamente fatta salva dal comma 14-quater dell'art. 17 della legge n. 109/1994 e s.m. La questione della legittimità degli atti normativi nazionali che predeterminano limiti minimi e massimi delle tariffe dei liberi professionisti è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione che, con sentenza 28 aprile 2004 n. 8135, richiamando la decisione della Corte di Giustizia delle comunità europee 19 febbraio 2002 in causa C - 35/99, vincolante "ultra partes" ed "erga omnes", ha ritenuto conforme alle disposizioni del Trattato la disposizione interna che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari dei professionisti (in tal senso anche Cass. 7.3.2003 n. 3432; Cass. 15.7.2003 n. 11031).